



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice Dott. Elena Ramatelli ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 85 del registro generale dell'anno 2022, promossa da:

(cognome materno ) nata a Lima,

Perù il 21 marzo 1947

2. (cognome materno ) nata a

Lima, Perù il 22 agosto 1964

3. (cognome materno ) nata a Lima, Perù il 5 agosto 1992

4. (cognome materno ) nata a Lima, Perù il 12 ottobre 1999

5. (cognome materno )  
nata a San Isidro, Lima, Perù, il 24 settembre 1977, in proprio e n.q. di esercente la potestà sui figli minori (cognome materno )  
e (cognome materno )  
nati entrambi a Santiago de Surco, Lima, Perù il 6 giugno 2013;

(cognome materno ) nata a Lima,

Perù il 29 novembre 1961

7. (cognome materno ) nato a San Borja, Lima, Perù il 28 gennaio 1991

Tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali in atti, dall'avv. prof. Vincenzo ZenoZencovich presso il cui studio in Roma, vicolo Orbitelli, sono elettivamente

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. ADS80003660836, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è *ope legis* domiciliato (ads.me@mailcert.avvocaturastato.it-fax 090674168)

**Resistente**

E nei confronti di

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina

**Resistente**

**COMUNE DI LIPARI (ME)**, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato presso la sede del Comune, piazza Mazzini 1, e domicilio digitale presso la PEC protocollo @pec.comunelipari.it

**Resistente**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina  
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana

Visti gli atti e i documenti prodotti, letti gli scritti difensivi.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/05/2023

premesso che, con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti come in epigrafe indicati, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti – in linea diretta – di cittadino italiano per nascita;

che a sostegno della domanda deducevano che: a) l'avo dei ricorrenti

ato a Lipari il 25 agosto 1840 da \_\_\_\_\_ era emigrato

nelle Americhe; b) che emigrato in Perù, \_\_\_\_\_ il cui nome era stato ispanizzato

in Santiago) \_\_\_\_\_ aveva contratto matrimonio con \_\_\_\_\_ . In data 12

novembre 1875, a Callao (Perù) nasceva \_\_\_\_\_ figlio legittimo d

## PDF Eraser Free

(Santiago) [redacted] c) [redacted] contraeva matrimonio con [redacted] e da tale unione, in data 10 febbraio 1899, nasceva in Lima (Perù) [redacted] (cognome materno [redacted]); d) in data 12 giugno 1900, decedeva in [redacted] (Perù) l'avo capostipite [redacted] (cognome materno [redacted]); e) in data 23 settembre 1920 [redacted] (cognome materno [redacted]) contraeva matrimonio in [redacted] (Perù) con [redacted] (cognome materno [redacted]); f) da tale matrimonio nascevano due figli: [redacted] (cognome materno [redacted]), nato a Callao (Perù) il 10 settembre 1921 e [redacted] (cognome materno [redacted]), nato a Callao (Perù) il 6 ottobre 1926; g) in data 22 aprile 1944 [redacted] (cognome materno Paino) contraeva matrimonio in Lima (Perù) con [redacted] (cognome materno [redacted]); h) da tale matrimonio nasceva una figlia [redacted] (cognome materno [redacted]) nata a Lima (Perù) il 21 marzo 1947; i) in data 23 gennaio 1964 [redacted] (cognome materno [redacted]) contraeva matrimonio in [redacted] (Perù) con [redacted] (cognome materno [redacted]). Da tale matrimonio nascevano due figlie: Blanca [redacted] (cognome materno [redacted]), nata a Lima (Perù) il 22 agosto 1964 e [redacted] (cognome materno [redacted]), nata a San Isidro, Lima (Perù) il 24 settembre 1977; k) in data 25 febbraio 1988 [redacted] (cognome materno [redacted]) contraeva matrimonio in San Isidro, Lima (Perù) con [redacted] (cognome materno [redacted]); l) da tale matrimonio nascevano due figlie: [redacted] (cognome materno [redacted]), nata a [redacted] Lima il 5 agosto 1992 e D [redacted] (cognome materno [redacted]), nata a Santiago de Surco, Lima il 12 ottobre 1999; m) [redacted] (cognome materno [redacted]) in data 7 aprile 2006 contraeva matrimonio in San Borja, Lima (Perù) con [redacted] (cognome materno [redacted]); n) da tale matrimonio nascevano due gemelli, [redacted] (cognome materno [redacted]) e [redacted] (cognome materno [redacted]), nati a Santiago de Surco, Lima (Perù) il 6 giugno 2013; o) in data 29 ottobre 1959 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile di [redacted] (Perù, Santiago [redacted]) (cognome materno [redacted]) contraeva matrimonio con Juana [redacted] (cognome materno [redacted])

## PDF Eraser Free

p) da tale matrimonio nasceva una figlia, la qui ricorrente .

(cognome materno) nata a Lima il 29 novembre 1961;

q) in data 26 gennaio 1990 (cognome materno

contraeva matrimonio in San Borja, Lima (Perù) con .

r) da tale matrimonio nasceva un figlio,

(cognome materno) nato a San Borja, Lima (Perù) il 28 gennaio 1991.

I ricorrenti deducevano, inoltre, che il loro avo non aveva rinunciato alla cittadinanza italiana e che la documentazione prodotta comprovava il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana *jure sanguinis*;

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda ed instando per la compensazione delle spese di lite.

Il Comune di Lipari e il Ministero degli Affari Esteri non si costituivano in giudizio.

Va, preliminarmente, richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.

Principiando dal consolidato principio di diritto internazionale e giurisprudenziale, "spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini", e conseguentemente, "ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato" (artt. 1 e 2 della Convenzione internazionale dell'Aja, 12 aprile 1930, relativa ai conflitti di legge sulla cittadinanza -Cass. 27/04/2011 n. 9377). Ciò con il limite di natura negativa, nel senso che, pur potendo ciascuno Stato attribuire a un soggetto la propria cittadinanza, non potrà mai privare un cittadino straniero della cittadinanza validamente acquisita in base alla legislazione di altro Stato. (Cass. 27/04/2011 n. 9377). Sicché l'effettività designa il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) e non può quindi risolversi in una fictio.

## PDF Eraser Free

In Italia la disciplina sulla cittadinanza è stabilita dalla legge 5/02/1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello *status civitatis*. Per la normativa ordinaria, alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1), con riferimento ai concetti di *ius sanguinis* e *ius soli*, e ad esso può rinunciare solo chi ne è titolare (art. 11).

Il legislatore nazionale ha, quindi, mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (*ius sanguinis*) rispetto ad altri indici di legame (*ius soli*), con la conseguenza della limitazione dei casi in cui la cittadinanza può essere acquistata da chi non ha legami di sangue e del fatto che la perdita della cittadinanza italiana può avvenire solo nei casi disciplinati dal legislatore italiano e non da decisioni di altri stati. Da ciò il riconoscimento del fenomeno della doppia cittadinanza.

Fino all'avvento della l. del 1992 questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del 1912, intitolata "Sulla cittadinanza italiana", che rimase vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione. Ma le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865. Gli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865 regolavano l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana e, segnatamente, prevedevano che la cittadinanza si acquistava *iure sanguinis* dal figlio di padre cittadino (principio della trasmissione *ius sanguinis*) e si perdeva per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.

Le regole stabilite dal codice civile del 1865 e qui riassunte *in nuce* hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912.

Nel 1912, infatti, venne approvata la legge n. 555, prima legge organica della cittadinanza (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la

## PDF Eraser Free

propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. In particolare l'art. 8 della legge n. 555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza qualora spontaneamente il soggetto acquistasse una cittadinanza straniera ed avesse stabilito all'estero la propria residenza oppure, qualora la cittadinanza straniera fosse stata acquistata senza concorso di volontà propria, avesse dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana ed avesse stabilito la propria residenza all'estero. Il precedente articolo 7, invece, stabiliva una deroga al divieto di doppia cittadinanza prevedendo che, salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912 n. 555 la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.

Senonchè tale assetto normativo, non più attuale di fronte ai principi introdotti dalla Costituzione del 1948 in materia di uguaglianza tra uomo e donna, ed ai mutati valori sociali che hanno portato alla revisione del diritto di famiglia, ha reso necessario l'intervento adeguatore della Corte Costituzionale, prima contro quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale paese e, poi, contro le disposizioni che avevano sancito la trasmissione della cittadinanza da padre in figlio discriminando così la madre.

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 9 aprile 1975 n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 10 cit., poiché previsione violativa degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa abbia manifestato una volontà contraria, sottoponendo

## PDF Eraser Free

la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e, pertanto, estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio. Secondo la Corte - la norma in questione, espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo, contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 della Costituzione, dall'altro non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione. Inoltre, secondo la Corte la norma sarebbe contraria all'unità familiare, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. Il principio è stato, quindi, incorporato nella riforma del diritto di famiglia (L. 19.5.1975 n. 151) la quale all'art. 219 ha previsto che *“La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge”*.

Alla succitata pronuncia ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Corte Costituzionale ha, altresì, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina. In particolare la Corte evidenziava che la suddetta norma appariva lesiva non solo dell'interesse dei genitori a che i figli fossero membri della stesa comunità di cui facevano parte ma della posizione di pari responsabilità della madre all'interno del nucleo familiare. Nella citata sentenza si legge che *“l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3,*

## PDF Eraser Free

*Il comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio". In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.*

Anche la Corte di Cassazione (sentenza 22.11.2000 n. 15062) si è pronunciata in materia affermando il principio secondo cui “Per effetto di C. Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983 (dichiarative della illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 1 L. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano la perdita della cittadinanza per la cittadina coniugata con uno straniero, indipendentemente dalla sua volontà, e che non fosse cittadino italiano per nascita il nato da madre cittadina), la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta – dalla data di entrata in



## PDF Eraser Free

*vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948) – anche alle donne che l'avevano perduta per un matrimonio, appunto, con cittadino straniero, contratto prima di tale data, nonché ai figli di cittadina italiana che non l'avevano conseguita perché nati anteriormente alla data medesima”* La stessa sentenza ha infatti chiarito che lo status civitatis è “*uno status che, per sua natura giuridica, è sempre "giustiziabile" e, quindi, in tal senso, "inesauribile"*”; Pertanto, le sentenze C. Cost. 87/1975 e C. Cost. 30/1983 hanno “*inciso sulla disciplina legislativa dello status civitatis di tutte le donne (già) cittadine (che avevano perduto tale status in quanto) coniugate con cittadino straniero e di tutti i figli di madre cittadina: di tutti coloro, cioè, che, già cittadini o potenzialmente tali, avevano perduto, o non avevano acquistato, quello status esclusivamente per effetto di legge incostituzionale”*”

Sul solco delle precedenti decisioni si pone altresì la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, ( di segno opposto rispetto alle stesse Sezioni unite del 19 febbraio 2004 n. 3331), che, riguardo alla retroattività degli effetti prodotti dalla sentenza n. 30 del 1983 ha sancito il principio secondo il quale anche il figlio di madre cittadina nato anteriormente al 1948 deve considerarsi cittadino per nascita. La Corte ha ritenuto che per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, “*la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell' art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello*”

## PDF Eraser Free

*status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente “.*

Secondo il ragionamento della Corte, quindi: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario; lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile; la prova della fattispecie acquisitiva è nella linea di trasmissione, per cui essa è giustiziabile in ogni tempo; l'estinzione può avvenire solo per effetto di rinuncia; ha diritto al riconoscimento (*rectius*: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli *iure sanguinis*. Sotto il profilo probatorio, poi, spetta a colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, che abbia formulato l'eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Da ultimo tali principi hanno trovato conferma nell'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione che, con le due sentenze gemelle del 24 agosto 2022, n. 25317 e n. 25318, sono intervenute nuovamente sul tema della cittadinanza, sia pur per risolvere la particolare la questione involgente l'istituto della perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo, ricostruendo il complesso iter normativo e giurisprudenziale formatosi in materia.

In particolare la Corte dopo avere chiarito che “...il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinuncia alla cittadinanza — anche se associata all'accettazione di quella straniera — suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda, ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente” ha affermato che; “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*

## PDF Eraser Free

*e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione; al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.” La perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero; la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa”.*

In buona sostanza la perdita della cittadinanza sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;.

Dalla documentazione prodotta dagli attori, tutta debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille, rimasta incontrastata da parte resistente che nessun elemento probatorio contrario ha offerto, è possibile affermare che Giacomo Paino, nato a Lipari nel 1840 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta, in particolare, da certificazione del Registro delle Immigrazioni del Ministero dell'Interno peruviano e dall'atto di morte nel quale si indica come nazionalità del defunto “*Cicilia (id est Sicilia), Italia*”. Di conseguenza, al momento della nascita del

## PDF Eraser Free

figlio *...*, il Sig. *...* era in possesso della cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa iure sanguinis (art 4 del codice civile del 1865) al figlio. Quest'ultimo la trasmetteva allo stesso modo alla figlia *...* la quale, pur essendo nata prima dell'avvento della Costituzione Italiana, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra evidenziato, l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli i quali, a loro volta, l'hanno trasmessa ai propri discendenti.

Pertanto la domanda proposta dai ricorrenti va accolta, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.

### PQM

Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara c

ato a San

io cittadini italiani

2) Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello *status civitatis Italiano* dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti

- spese compensate .

Così deciso in Messina il 2/07/2023

**PDF Eraser Free**

Il Giudice  
(Dott.Elena Ramatelli)